



**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale del controllo**

**per l'Emilia - Romagna**

composta dai Magistrati

Dr. Mario Donno	Presidente
Dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
Dr. Massimo Romano	Consigliere
Dr. Sergio Basile	Consigliere
Dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2

del 3 luglio 2003 e con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli Enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto 2008, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 (pubblicata sulla G.U. n.195 del 24 agosto 2009 - suppl. ord. n. 152);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2008 sono stati trasmessi al Sindaco del Comune di LAGOSANTO (FE) e all'Organo di revisione economico-finanziaria con lettera presidenziale di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6556 del 18 settembre 2009;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività

istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specificata pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 26 in data 20 aprile 2010 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 30 aprile 2010;

Udito nella Camera di consiglio del 30 aprile 2010 il magistrato relatore Consigliere Rosa Fruguglietti Lomastro;

#### **DELIBERA**

Che dalla relazione dell' Organo di revisione del Comune di LAGOSANTO (FE) sul rendiconto 2008 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili suscettibili di "specificata pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, tuttavia, da parte della Sezione, segnalare la presenza di criticità/irregolarità rilevate dai dati contabili trasmessi, che, pur non generando, allo stato, ricadute pericolose sul rendiconto 2008, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri con riferimento ai sotto indicati profili di cui all'allegato elenco (allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera:

- Risultato di amministrazione: lettere D, O e P;
- Spese di personale: lettere A e B.

## **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in formato elettronico - al Consiglio comunale di LAGOSANTO (FE), al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione;

che l'originale della presente pronuncia, in formato cartaceo, resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2010.

IL PRESIDENTE

*f.to* (Mario Donno)

IL RELATORE

*f.to* (Rosa Fruguglietti Lomastro)

Depositata in segreteria il 30 aprile 2010

Il Direttore di segreteria

*f.to* (Rossella Broccoli)

**(Allegato A)**

## **ESITI CONSUNTIVI 2008**

### **PROFILI DI CRITICITA' E/O IRREGOLARITA'**

#### **APPROVAZIONE RENDICONTO**

**A)** La Sezione richiama l'attenzione dell' Ente sul rispetto del termine previsto dall'art. 227 del TUEL per l'assunzione della delibera consiliare.

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

**A)** Il verificarsi di un risultato positivo della gestione di competenza attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione del precedente esercizio alla parte corrente del bilancio al fine di realizzare l'equilibrio della stessa, denota un utilizzo di un entrata straordinaria che, se impiegata per il finanziamento di spese correnti a carattere ripetitivo, può rappresentare sintomo di precarietà per la tenuta degli equilibri.

**B)** Il verificarsi di un risultato positivo della gestione di competenza con un saldo negativo della parte corrente evidenzia l'utilizzo di entrate per la realizzazione dell'equilibrio di quest'ultima che, per loro natura, principi di sana gestione vorrebbero destinate al finanziamento in conto capitale.

**C)** Il verificarsi di un risultato negativo della gestione di competenza con un saldo positivo o uguale a zero della parte corrente, non generato da evenienze specifiche e non ripetibili, ed anche se compensato con un risultato positivo della gestione residui, pretende una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri.

**D)** Il verificarsi di un risultato negativo della gestione di

competenza e di un saldo negativo della parte corrente, pur in presenza di un avanzo di amministrazione, può rappresentare un concreto rischio in ordine alla costruzione di situazioni di bilancio in equilibrio nei futuri esercizi.

**E)** L'impiego di entrate da permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente oltre il limite consentito dalla normativa vigente costituisce una irregolarità contabile.

**F)** La contabilizzazione al titolo III delle Entrate dei contributi per permesso di costruire costituisce una irregolarità contabile. Inoltre ragioni di trasparenza richiedono che sia evitata l'imputazione dei proventi da permessi di costruire in parte tra le entrate correnti al titolo I e in parte tra le entrate in conto capitale al titolo IV .

**G1)** L'articolo 208 del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada), nell'indicare la destinazione puntuale delle risorse vincolate nella quota prevista, richiede che essa debba trovare precisa esplicitazione in una deliberazione, da predisporre annualmente, da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale o dell'Unione dei Comuni (cui l'Ente aderisce), che non risulta essere stata adottata. Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di un'esatta applicazione della norma surrichiamata.

**G2)** Il mancato vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie al codice della strada nella quota prevista dalla legge costituisce una irregolarità contabile.

**H)** La mancata conciliazione del conto del tesoriere con le scritture contabili costituisce una irregolarità contabile, i cui effetti di distorta

rappresentatività dei dati di consuntivo devono essere corretti o compensati con apposita delibera consiliare.

**I)** Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria oltre i limiti fissati dall'articolo 222 TUEL costituisce una irregolarità contabile e denota, attraverso difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, uno stato di precarietà degli equilibri.

**L)** Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, pur nei limiti fissati dall'articolo 222 TUEL, deve rappresentare uno strumento eccezionale per fronteggiare squilibri finanziari momentanei.

**M)** Il ricorso ad anticipazioni di cassa, pur nei limiti fissati dall'articolo 195 e 222 TUEL, deve rappresentare uno strumento eccezionale per fronteggiare esigenze di liquidità temporanee ed eccezionali. Principi di sana gestione vietano che sia utilizzato per il finanziamento di spese correnti a carattere ripetitivo.

**N)** La mancata coincidenza tra accertamenti ed impegni nei capitoli dei servizi in conto terzi costituisce una irregolarità contabile, i cui effetti di distorta rappresentatività devono essere corretti ovvero compensati con apposita delibera consiliare.

**O)** L'utilizzo di entrate straordinarie (proventi per violazione del codice della strada, plusvalenze patrimoniali, risorse da recupero di evasione tributaria) in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore all'8%, utilizzate a copertura di spese di parte corrente, pur se consentito dalla legge, contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e, se reiterato, rappresenta un sintomo di scarsa tenuta degli equilibri di bilancio .

**P)** La bassa capacità di riscossione di entrate straordinarie (proventi per violazione del codice della strada e/o contributo per permesso da costruire e/o risorse da recupero di evasione tributaria) in percentuale stimata, in via prudenziale, inferiore al 70%, deve rappresentare un indicatore del grado di programmabilità della spesa, al fine di non compromettere la solidità finanziaria dell'Ente.

**Q)** Il mancato rispetto del vincolo di destinazione alla spesa in conto capitale (non correlata ad indebitamento) di parte dell'avanzo del precedente esercizio, costituisce una irregolarità contabile, che altera la corretta costruzione degli equilibri di bilancio.

**R)** La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, si richiama l'attenzione dell'Ente sull'analisi delle cause che hanno determinato, in particolare, un aumento dell'avanzo non vincolato (in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore al 50% rispetto all'anno precedente) ove connesse a difficoltà o incapacità di spesa, ad eccesso di risorse attribuite nel P.E.G., ad eccesso di entrate per errata programmazione fiscale.

**S1)** La presenza diffusa di una considerevole mole di residui - che richiede, ai sensi del combinato disposto degli articoli 189, 190 e 228 T.U.E.L., per ogni esercizio, una attenta analisi dei debiti e dei crediti ed un riscontro economico-giuridico della tipologia di somme da conservare a residuo - appesantisce la gestione complessiva del bilancio e si riflette negativamente sulle gestioni future.

La Sezione non può, in particolare, esimersi dal rilevare che la presenza

di residui attivi con alto grado di vetustà (partite antecedenti al 2004 in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore al 15% del totale dei residui al 31.12.2008) e/o la presenza di un elevato importo del totale delle partite residuali attive rispetto alle entrate complessive (in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore al 100%), sono indice di possibili difficoltà gestionali e potrebbero rivelare la conservazione di partite inesigibili o insussistenti con potenziale ripercussione negativa sul risultato di gestione.

Si invita, pertanto, l'Ente a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento straordinario di verifica ed eventuale riaccertamento.

**S2)** La mancata costituzione del vincolo, sull'avanzo di amministrazione, per la copertura dei crediti di difficile esigibilità costituisce una irregolarità contabile.

**T)** Il basso grado di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale (in percentuale stimata, in via prudenziale, inferiore al 60%) e/o del servizio di acquedotto e/o del servizio di nettezza urbana (in percentuale stimata, in via prudenziale, inferiore al 90%), in presenza di un risultato negativo di gestione ed un saldo negativo della parte corrente, costituisce un ulteriore elemento di rischio sulla tenuta degli equilibri di bilancio per i futuri esercizi potendo, inoltre, incidere in maniera determinante, sullo standard di qualità del servizio medesimo.

**U)** E' stato accertato un disavanzo di amministrazione che può rappresentare un pericolo per gli equilibri complessivi di bilancio. Si richiama, pertanto, l'Ente all'applicazione e alla copertura del predetto disavanzo in sede di bilancio di previsione in conformità a quanto

previsto dagli artt.188 e 193 del TUEL.

### **DEBITI FUORI BILANCIO**

**A)** La presenza di debiti fuori bilancio, in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore all'1% rispetto al totale degli impegni, suggerisce per il futuro un attento monitoraggio delle relative cause.

**B)** La presenza di debiti fuori bilancio, contratti a copertura dei disavanzi e per ricapitalizzazione di società e riconosciuti ai sensi dell'articolo 194, lettera b) e c) TUEL, indica l'opportunità di adottare adeguate misure di risanamento delle gestioni degli enti e delle società partecipate.

**C)** La presenza di debiti fuori bilancio, contratti per l'acquisizione di beni e servizi e riconosciuti ai sensi dell'articolo 194, lettera e) TUEL, è indice di possibile difficoltà della struttura nel rispetto delle procedure di spesa.

### **PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA**

**A)** La presenza di procedimenti di esecuzione forzata è indice di possibile difficoltà di cassa e deve essere attentamente monitorata negli esercizi futuri, in quanto produttiva di aggravii di spesa a titolo di spese legali ed interessi.

### **ORGANISMI PARTECIPATI**

**A)** La presenza di partecipazione ad enti e/o a società di capitali che, in uno dei tre precedenti esercizi e/o nell'esercizio 2008, ha sostenuto una perdita potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri. Si

suggerisce di procedere alla stima del relativo cespite nel conto patrimoniale al minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto della partecipata.

**B)** La presenza di organismi partecipati in perdita per un importo tale da richiedere gli interventi di reintegro del capitale sociale previsti dalla normativa civilistica e/o la presenza di ricapitalizzazioni per perdite effettuate nel 2008 deve indurre l'Ente locale ad operare con tempestività un attento monitoraggio delle relative cause, al fine di non compromettere in futuro la solidità finanziaria dell'Ente.

**C)** La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di deliberare, nel termine fissato dall'art. 3, comma 27 e segg. della legge n. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla compatibilità delle società partecipate con le finalità istituzionali dell'Ente.

#### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

**A)** Con riferimento agli strumenti di finanza innovativa in essere, la Sezione suggerisce che, come previsto al punto 24 del principio contabile n.2 dell'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti locali, i flussi in entrata "*una tantum*" così detti "*up front*" conseguenti la rimodulazione temporale o la ridefinizione delle condizioni di ammortamento, vengano contabilizzati al Titolo IV, cat.4<sup>^</sup> dell'entrata. Analoga contabilizzazione va adottata per le regolazioni di flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenza di flussi di interessi trova rilevazione per l'entrata nel Titolo III e per la spesa nel Titolo I del

bilancio. L'eventuale differenza positiva va accantonata in un apposito fondo, contenuto a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione, destinato a garantire i rischi futuri del contratto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti.

### **SPESE DI PERSONALE**

**A)** La mancata riduzione della spesa per la contrattazione integrativa del 2008, rispetto a quella mediamente sostenuta nel biennio precedente, non ha comportato il superamento dei limiti di spesa complessivamente impegnata per il personale. Tuttavia si suggerisce di tenere sotto costante monitoraggio l'evoluzione della spesa per la contrattazione integrativa per le dirette ricadute che il suo aumento determina sulla dinamica complessiva della voce di spesa per il personale.

**B)** Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità il mancato computo della spesa del personale che - senza estinzione del rapporto di pubblico impiego - è utilizzato in strutture o organismi partecipati che fanno capo all'Ente, pur non comportando un'esplicita violazione di legge, fornisce una rappresentazione alterata della spesa del personale.

### **CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO**

**A)** In relazione alla rilevata mancanza di un inventario aggiornato sullo stato di consistenza del patrimonio e sulla sua valutazione, si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare le opportune misure per una corretta determinazione del patrimonio, in particolare attivando una procedura di aggiornamento reiterato dell'inventario stesso, così come previsto dall'articolo 230, comma 7, del decreto

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, onde rimuovere la situazione di incompleta o distorta rappresentatività del conto.

**B)** Con riferimento alla rilevata mancata coincidenza tra la variazione del netto patrimoniale e il risultato economico di esercizio la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità che vengano adottati atti correttivi del conto del patrimonio.

**C)** Il risultato economico dell'esercizio, ed, in particolare, il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico, che rende necessario l'adozione di provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell'Ente.

**D)** La mancata corrispondenza tra l'indebitamento complessivo, rappresentato al punto 4 del questionario, e i debiti di finanziamento si presta ad una distorta rappresentazione della gestione finanziaria nel conto del patrimonio.